

Statuti comunali e provinciali

La materia enti locali è stata decostituzionalizzata e il DL 95/2012 e la legge 54/2016 hanno profondamente innovato la materia.

Decreto legislativo del 18/08/2000 - N. 267

Art. 6 - Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti (1)
 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
 5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
- (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 novembre 2012, n. 215. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. **La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.**
4. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

- a) Termine? b) Principio abroga regola? c) Rapporto gerarchia-competenza (117, comma 2, lett. p)).

Articolo 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse [cfr. XI].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Articolo 124 (abrogato dall'art. 9 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3)

[Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione ⁽¹⁾.]

Commissario di governo anche nelle RS (Sicilia: Commissario dello Stato).

Art. 10 - (Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione (1).

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali

Omissis

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo e' da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2004, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Due rilievi:

- a) Accentato il ruolo di raccordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Corte Costituzionale, 25/07/1994, n.342

Il Commissario svolge un ruolo di rappresentanza dello Stato nel territorio regionale ed è strumento del coordinamento, su base paritaria, delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle regionali. Assolve, altresì, compiti di trasmissione delle informazioni da e verso la Regione (da ultimo, v. la sent. n. 359 del 1993).

Il principio di leale cooperazione fra lo Stato e le Regioni rappresenta la cornice generale nella quale inserire la tematica dei poteri commissariati (e, in particolare, quella dei flussi di informazione: sent. n.497 del 1992) al fine di evitare sia indebite ingerenze nella sfera d'autonomia della Regione, con lesione della sua potestà di autorganizzazione, sia nuovi <steccati> fra lo Stato e gli enti autonomi, quando deve affermarsi un'istanza di cooperazione volta al più efficiente esercizio delle rispettive attribuzioni.

- b) Corte Costituzionale, 19/07/2004, n.236

L'art. 120, secondo comma, Cost., attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

La disposizione è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente. Si evidenzia insomma, con tratti di assoluta chiarezza - si pensi alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che forma oggetto della competenza legislativa di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) -, un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è preordinata non sacrifichi l'unità e la coerenza dell'ordinamento. La previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della "clausola di favore", nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti. È quindi da respingere la tesi secondo la quale i principi dell'art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alle Regioni speciali. Al contrario deve concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti, e che, riguardo alle competenze già disciplinate dai rispettivi statuti, continueranno nel frattempo ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o nelle norme di attuazione) disciplinate.

SICILIA

Legge del 05/06/2003 - N. 131

Art. 9 - (Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. - 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Omissis

Corte Costituzionale, 21/10/2003, n.314

Il sistema di impugnativa delle leggi siciliane, previsto dallo statuto speciale, resta tuttora applicabile anche a seguito della revisione dell'art. 127 cost., in considerazione della eccentricità e particolarità di tale forma di controllo, tale da rendere impossibile assegnare la prevalenza a questo procedimento o a quello di cui all'art. 127 cost., alla stregua della nozione di "forma di autonomia più ampia" adottata dall'art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3

Corte Costituzionale, 13/11/2014, n.255

È costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 2, l. 11 marzo 1953 n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. 5 giugno 2003 n. 131, limitatamente alle parole "Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,". I due sistemi di controllo delle leggi regionali siciliane, l'uno previsto dalla disciplina costituzionale, l'altro da quella statutaria speciale, sono chiamati a svolgere la medesima funzione e sono pertanto comparabili alla stregua del criterio di preferenza dettato dall'art. 10 l. cost. n. 3 del 2001, secondo cui le disposizioni della legge sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono evocabili solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi previsto dallo statuto di autonomia della Regione siciliana, strutturalmente preventivo, è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 cost., che consente la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale. È pertanto necessario estendere anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 cost., al momento, impedito proprio dalla norma censurata, la cui dichiarazione di illegittimità costituzionale, relativamente al frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, rende non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane. Sicché gli art. 27 (per la perdurante competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli art. 127 cost. e 31 l. n. 87 del 1953 per le regioni a statuto ordinario (sent. n. 38, 112 del 1957, 9 del 1958, 6 del 1970, 195 del 1972, 13 del 1983, 545 del 1989, 408, 533 del 2002, 48, 103, 274, 314 del 2003, 236 del 2004, 145 del 2005, 175 del 2006, 303 del 2007; ordd. n. 378 del 1992, 294 del 1993, 225, 297 del 1995, 183, 197 del 1996, 42 del 2001, 65, 377 del 2002, 114 del 2014).

Funzione di indirizzo e coordinamento

L. 281/1970; L. 382/1975.

Legge del 23/08/1988 - N. 400

Art. 2 - Attribuzione del Consiglio dei Ministri.

Vigente dal 01/04/1997 al 15/09/1999

1. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
 - a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
 - b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
 - c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) [gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;] gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta (1);

(1) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Corte Costituzionale, 14/12/1998, n.408

La funzione di indirizzo e coordinamento esercitata dal governo nei confronti delle regioni, essendo espressione del potere - demandata dalla legge allo stesso governo - di assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili, deve necessariamente fare capo al Consiglio dei ministri. Di conseguenza deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 95 cost., l'art. 8 comma 5, lett. c), l. 15 marzo 1997 n. 59, ove si prevede l'abrogazione dell'art. 2 comma 3 lett. d) l. 23 agosto 1988 n. 400.

Silenzio della riforma sul tema:

- a) Contrarietà alla volontà dei Costituenti? Giustificato sulla base dell'art. 5 Cost., ossia bilanciamento autonomia e unità
- b) Né prevaricazione Stato, né inerzia della Regione.

Garanzia: rigoroso rispetto del principio di legalità in senso sostanziale.

Sent. n. 150 del 1982

La funzione di indirizzo e coordinamento ha sicuro fondamento in costituzione, ma quando è esercitata attraverso provvedimenti amministrativi deve trovare un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale. Non spetta pertanto allo Stato esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano mediante atto amministrativo, senza che l'adozione di tale provvedimento sia consentita da un'apposita previsione legislativa statale (Annullamento dei D.P.C.M. 30 dicembre e 20 marzo 1981)

Addirittura questa funzione è giunta ad incidere sulle stesse competenze legislative.

Legge del 15/03/1997 - N. 59

Art. 8.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

Nel tempo, la Corte ha giustificato: a) l'incidenza dell'atto di i. e c. sulle funzioni legislative; b) il necessario rispetto della legalità in senso sostanziale da parte degli atti amministrativi regionali.

Silenzio: a) mancato recepimento e superamento della precedente concezione.

- A) Non mancano riferimenti testuali (art. 119 Cost; 118 c. III Cost.), il che significa che il legislatore costituzionale volontariamente ha escluso qualsiasi riferimento:
- B) tutto come prima, proprio perché basato sull'art. 5 Cost.

Novità nel circuito Regioni -Enti locali.

Sentenza n. 372 del 2004

Può essere attribuito alla disciplina legislativa regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali, purché sussistano "specifiche esigenze unitarie", che possano giustificare tale riserva assoluta di legge regionale. Così interpretata la norma denunciata, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione, dell'art. 63, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni degli enti locali nei "casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie". - Sentenze citate nn. 43, 69, 112 e 172/2004.

Necessario coinvolgimento degli enti sub regionali?

La Costituzione consente, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e regionali nelle diverse materie, che sia sempre possibile un intervento sostitutivo straordinario in capo al Governo per assicurare, comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni, la tutela di interessi essenziali. Nondimeno non è preclusa, in via di principio, la possibilità che anche la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari. Tuttavia tali poteri sostitutivi, sono soggetti alle condizioni ed ai limiti non dissimili da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, cioè, devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività "prive di discrezionalità nell'an", la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l'intervento sostitutivo; il potere sostitutivo deve essere, poi,

esercitato da un organo della Regione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 8, della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, che prevede l'intervento sostitutivo della Regione nel caso in cui il Comune ometta di provvedere, entro il termine fissato dalla stessa legge, ad adeguare lo strumento urbanistico a quanto previsto dalla legge medesima e dalla programmazione regionale e provinciale in tema di complessi ricettivi all'aperto e di insediamenti turistico-ricettivi, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. - Sentenze citate: sulla necessità che il potere sostitutivo debba essere previsto dalla legge cfr. sentenza n. 338/1989; che possa essere previsto solo per attività prive di discrezionalità nell'an' cfr. sentenza n. 117/1988; necessità di un organo della Regione cfr. sentenze nn. 460/1989; 342/1994; 313/2003; necessità di un procedimento cfr. sentenze nn. 153/1986; 416/1995; 53/2003.

Non necessario per gli enti sub-regionali non costituzionalizzati

Sent. n. 397 del 2006

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con l'art. 120 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario *ad acta* qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, è ammissibile che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, in caso di inerzia dell'ente competente, apprestando congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione. Peraltro, solo quando la Regione eserciti il suo potere sostitutivo nei confronti di enti "dotati di autonomia costituzionalmente garantita" - ossia, i Comuni, le Province e le Città metropolitane di cui agli artt. 114 e 118 Cost. - si rende necessario, sul piano costituzionale, il rispetto di una procedura articolata di garanzia, che impone, tra l'altro, l'osservanza di regole di cooperazione e di consultazione con i soggetti inadempienti. Detta procedura, invece, non deve necessariamente essere prevista dalla normativa regionale nell'ipotesi in cui consenta l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti di enti sub-regionali sforniti di autonomia costituzionale, come sono le Comunità montane.

PROGRAMMAZIONE, AMMINISTRAZIONE PER RISULTATI.

Necessità di momenti di raccordo e dialogo (sistema della Conferenze).

CAL

Principio di sussidiarietà nel Titolo V

Partecipazione democratica (partecipazione all'attività amministrativa – 117, comma 2, lett. g); leggi regionali su procedimento amministrativo.

Difensore civico



<u>Regione</u>	<u>Norme statutarie</u>	<u>CAL</u>	<u>Legge istitutiva</u>	<u>Regolamento</u>	<u>Sede</u>
Abruzzo	Artt. 71 e 72	X	L.r. 41/2007	X	Consiglio
Basilicata	Artt. 78, 79, 80 e 81	NO Conferenza Permanente delle Autonomie			
Calabria	Art. 48	X	L.r. 1/2007	X	Consiglio
Campania	Art. 22	NO Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali			
Emilia Romagna	Art. 23	X	L.r. 13/2009 L.r. 4/2012	X	Giunta
Friuli Venezia Giulia		X	L.r. 1/2006	X	Autonomi
Lazio	Artt. 66 e 67	X	L.r. 1/2007	X	Consiglio
Liguria	Artt. 65, 66 e 67	X	L.r. 1/2011	X	Città Metropolitana di Genova
Lombardia	Art. 54	X	L.r. 22/2009	X	Consiglio
Marche	Artt. 37 e 38	X	L.r. 4/2007	X	Consiglio
Molise	Art. 64	NO Conferenza Regionale Autonomie			
Piemonte	Artt. 88 e 89	X	L.r. 8/2006	NO	Consiglio
Puglia	Art. 45	NO	L.r. 29/2006		
Sardegna		X	L.r. 1/2005	X	Autonomi
Sicilia		NO Conferenza permanente Regione-Autonomie locali			
Toscana	Artt. 66 e 67	X	L.r. 36/2000	X	Consiglio
Trentino Alto Adige			L.r. 1/2011		
Bolzano		X Consiglio dei Comuni	L.p. 4/2010		
Trento		X	L.p. 7/2005	X	Provincia di Trento
Umbria	Artt. 28 e 29	X	L.r. 20/2008	X	Consiglio
Valle d'Aosta		Consiglio Permanente Enti Locali	L.r. 54/1998 L.r. 6/2017	X	Consiglio
Veneto	Art. 16	In fase di costituzione	L.r. 31/2017		

COMPOSIZIONE E PROCEDURA ELETTORALE	DELEGA	PARERI	BUDGET/RIMBORSI	SEDE e STRUTTURA OPERATIVA	RAPPORTI CON CORTE DEI CONTI
<p>Il CAL è composto di 20 membri. Sono componenti di diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Presidenti delle Province della Regione • i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia. <p>Sono componenti elettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo <p>Nomina ed elezione componenti.</p> <p>I membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio reg.le con decreto. I componenti elettivi sono eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti in collegi elettorali.</p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Presidente del Consiglio reg.le a partire dai 30 giorni antecedenti la scadenza dell'organo e non oltre i 30 giorni successivi; si svolgono entro i 90 giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio prov.le di ciascun collegio elettorale.</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio reg.le stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.</p> <p>Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.</p>	<p>Prevista in via generale, ma è sempre esclusa per le sedute dedicate: all'esame del Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, agli atti di proposta dei documenti economico-finanziari, alle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali, alle proposte di modifica dello Statuto.</p>	<p>Espressi entro 20 giorni dalla richiesta nei casi di cui al c. 1, lett. a), b) c) e d) dell'art. 10</p> <p>"a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;</p> <p>b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;</p> <p>c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";</p> <p>d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;"</p> <p>ed entro 10 giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'art. 10</p> <p>"e) nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto"</p>	<p>Previsto rimborso spese di viaggio per ogni seduta, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio della sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza,</p> <p>Art. 9 - l.r. 41/2007</p>	<p>Presso il Consiglio regionale.</p> <p>La struttura operativa dipende dal settore Affari Istituzionali ed Europei ed è composta da 3 dipendenti interini all'Amministrazione di cui 1 dirigente e 2 collaboratori (1 con la qualifica di responsabile).</p>	<p>Semplice trasmissione delle richieste di parere.</p>

Consiglio Autonomie Locali - Calabria - L.R. 1/2007

COMPOSIZIONE E PROCEDURA ELETTORALE	DELEGA	PARERI	BUDGET/RIMBORSI	SEDE e STRUTTURA OPERATIVA	RAPPORTI CON CORTE DEI CONTI
<p>Il CAL è composto da 35 membri. Sono componenti di diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Presidenti delle Province; • i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; <p>Sono componenti elettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 Sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 ab.; • 3 Sindaci di piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab.; • 2 Sindaci il cui Comune fa parte di una Unione di Comuni; • 3 Sindaci di Comuni montani; • 3 Sindaci di Comuni di minoranza linguistica; • 2 Presidenti di Consigli Comunali; • 3 Presidenti di Comunità montane; <p>Tali componenti sono eletti da un'Assemblea composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle 5 province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei Comuni per provincia, i 25 membri sono ripartiti in altrettanti collegi. La lista dei candidati per ogni collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.</p> <p>Nel caso non siano presentate candidature o siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza, ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.</p>	<p>Non prevista</p>	<p>Espressi a maggioranza dei componenti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta; decorso il termine, si prescinde dal parere. I termini possono essere elevati su richiesta motivata del Presidente del CAL, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.</p>	<p>Previsto per la partecipazione alle sedute del CAL, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite. E' corrisposto il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio, della provincia o della Comunità montana) e la sede di svolgimento delle sedute.</p> <p>Art. 12, c. 1 - l.r. 1/2007</p>	<p>Presso il Consiglio regionale.</p> <p>Momentaneamente non ha una struttura operativa autonoma e dipende dal Settore Segreteria Assemblea e Affari generali del Consiglio regionale.</p> <p>Si avvale di personale interno all'Amministrazione che cura gli adempimenti relativi all'aula consiliare e svolge anche compiti di supporto giuridico amministrativo per i componenti del CAL.</p>	<p>Semplice trasmissione delle richieste di parere.</p>